



COMUNE DI OCCIMIANO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ORDINANZA N. 686 del 19/04/2021

OGGETTO: Ordinanza divieto abbandono dei rifiuti e sanzioni.

IL SINDACO

- PREMESSO che l'Autorità Comunale può disporre, in presenza di particolari eventi che incidono sulla collettività territoriale, provvedimenti ed Ordinanze inerenti all'igiene delle aree Comunali salvaguardando il benessere della popolazione nonché la sanità pubblica;
- VISTA la necessità di provvedere all'emissione di specifica Ordinanza relativa all'abbandono incontrollato dei rifiuti;
- CONSIDERATO che si sono verificati molteplici situazioni legate all'abbandono rifiuti sul territorio Comunale, e pertanto occorre individuare, con apposito e specifico regolamento interno al Comune di Occimiano, le diverse modalità di abbandono e relative sanzioni da redigere ai trasgressori;
- VISTO che il Comune di Occimiano è regolarmente servito dalla raccolta porta a porta dei rifiuti in modalità differenziata, ma che regolarmente si verificano abbandoni degli stessi al di fuori degli appositi contenitori messi a disposizione;
- RITENUTO opportuno regolamentare in modo più specifico l'abbandono e lo smaltimento irregolare dei rifiuti su tutto il territorio Comunale, individuando specifiche situazioni nonché sanzioni da comminare ai trasgressori che non ottempereranno alla presente Ordinanza;
- RICHIAMATO l'Art. 198 comma 2 del Dlgs n. 152 del 3 Aprile 2006, nonché tutte le normative nazionali e regionali vigenti in materia;
- CONSIDERATA la volontà dell'Amministrazione di regolamentare i punti di seguito indicati, che andranno a salvaguardare il benessere igienico sanitario della Comunità Occimianese:
 - 1) Misure per salvaguardare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani
 - 2) Modalità di raccolta e differenziazione dei rifiuti da parte del privato
 - 3) Attività sanzionatoria legata alla mancata differenziazione nonché all'abbandono dei rifiuti
- RITENUTO opportuno individuare le seguenti "definizioni" utili ad una migliore lettura della presente, con l'Ordinanza qui trattata s'intende per:
 - **frazione organica:** rifiuti composti da scarti alimentari e di cucina a componente fermentescibile; a titolo esemplificativo, essa è costituita da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati privi di involucro, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, fiori recisi e piante domestiche, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa e simili;
 - **frazione verde** costituita da scarti vegetali derivanti dal lavoro di sfalcio dell'erba, dalla pulizia e dalla potatura dei giardini;
 - **frazione secca residua** ovvero i rifiuti non recuperabili;
 - **frazione secca recuperabile** ovvero gli scarti reimpiegabili, eventualmente previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, abiti usati, ecc...) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;

- **rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)** ovvero lampade a scarica e tubi catodici, lampadine, frigoriferi, congelatori, televisori, computer, video per computer, stampanti, schede elettroniche, lavatrici, lavastoviglie, radio, piccoli elettrodomestici in genere. Vengono suddivisi in 5 raggruppamenti:
 - R1 apparecchiature refrigeranti (frigo, climatizzatori etc.);
 - R2 grandi bianchi (lavatrici, lavastoviglie etc.);
 - R3 TV e monitor ;
 - R4 tutte le altre apparecchiature elettriche ed elettroniche al di fuori degli altri raggruppamenti (es. computers, periferiche, asciugacapelli, lampadari, plafoniere etc.);
 - R5 sorgenti luminose (escluse le lampade con filamento, ovvero a incandescenza, ad alogeni e a led che vanno conferite nel rifiuto residuale).
- **rifiuti ingombranti** ovvero i beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico, etc. con l'esclusione dei RAEE ;
 - a) **i rifiuti assimilati** provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità,;
 - b) **i rifiuti provenienti dallo spazzamento** di strade ed aree ed i rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico;
 - c) **i rifiuti vegetali** provenienti da aree verdi pubbliche, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
 - d) **i rifiuti sanitari** ovvero i rifiuti che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla L. 23.12.1978, n. 833 ed assimilati ;
 - e) **i rifiuti cimiteriali** provenienti da esumazioni ed estumulazioni;
 - 1. Sono **rifiuti speciali**:
 - a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
 - b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti derivanti dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del D.Lgs.152/2006;
 - c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 185, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 152/2006;
 - d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti derivanti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti derivanti da attività di servizi;
 - g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie,;
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - j) veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - k) il combustibile derivato da rifiuti;
 - l) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.
 - 2. Sono **rifiuti pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006. Gli stessi sono indicati con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del medesimo decreto.
- VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- VISTO l'Articolo 50 del TUEL , D.lgs 18 Agosto n. 267;

ORDINA

- La revoca dell'Ordinanza sindacale n. 622 del 30.05.2018 ad oggetto : Disposizioni in materia di abbandono dei rifiuti solidi urbani;
- **Che, con decorrenza immediata, venga disposta l'entrata in vigore della nuova regolamentazione interna Comunale tramite la nuova tabella, di seguito riportata, relativa all'abbandono di rifiuti ed irregolarità annesse con specifiche modalità, SPECIFICANDO CHE LA SANZIONE ACCESSORIA PER OGNI VIOLAZIONE PREVEDE IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI OGGETTI DI ACCERTAMENTO;**

TABELLA SPECIFICI CONTROLLI VIOLAZIONI	Importo minimo (€)	Importo massimo (€)
Lett. A) Cernita, rovistamento e prelievo di rifiuti ovvero materiali usati all'interno dei contenitori di raccolta	50	300
Lett. B) Mantenimento sul suolo pubblico, ovvero mancato ritiro all'interno della proprietà privata o pertinenza, del contenitore domiciliare	25	200
Lett. C) Conferimento dei rifiuti in un contenitore quando il loro volume sia tale da impedirne la chiusura	40	300
Lett. D) Conferimenti volti ad inficiare la raccolta Differenziata	50	300
Lett. E) Conferimento in un unico contenitore dei propri rifiuti senza separazione, pur avendo nello stesso punto a disposizione i contenitori per la raccolta differenziata	50	300
Lett. F) Conferimento di sfalci e ramaglie in contenitori per la raccolta del rifiuto non idonea a riceverlo, ad es. nei contenitori dell'indifferenziato	100	500
Lett. G) Utilizzo di contenitori non conformi o diversi da quelli assegnati	25	500
Lett. H) Comportamenti che rechino intralcio, ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta a meno di 50 cm dei veicoli ai lati dei contenitori per la raccolta e negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento, fatta salva la rimozione del veicolo qualora se ne presenti la necessità	25	300
Lett. I) Conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati	100	500
Lett. L) Conferimenti al servizio di raccolta di rifiuti che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi	50	500
Lett. M) Conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo	50	500
Lett. N) Combustione di qualunque tipo di rifiuto	50	500

Lett. O) Abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori	50	500
Lett. P) Conferimento al servizio di raccolta di animali morti	50	500
Lett. Q) Abbandono di rifiuti non pericolosi e non ingombranti sul suolo	50	300
Lett. S) Mancata pulizia dei terreni incluso lo sfalcio dell'erba e l'asporto degli eventuali rifiuti abbandonati da terzi	50	500
Lett. T) Imbrattare le aree pubbliche con l'abbandono di rifiuti quali gomme da masticare, sigarette o qualunque tipo di rifiuto che deve essere riposto, senza recare danno alle strutture, nei cestini e nei contenitori idonei	40	150
Lett. U) Conferimento di rifiuti di diversa tipologia da quella a cui i contenitori sono destinati	50	200

1. Ai sensi dell'Art. 16 Legge 24/11/1981 n° 689, Per le sanzioni amministrative comminate, è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o, se più favorevole, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre le spese di procedimento.

2. La violazione, da parte dello stesso soggetto, di due o più disposizioni del presente provvedimento o la reiterazione della violazione della stessa disposizione, nell'arco dei successivi cinque anni, comporta l'applicazione di una sanzione, pari al triplo della sanzione prevista per la violazione più grave, nel primo caso o pari al triplo della prima sanzione irrogata, nel secondo caso, a condizione che in entrambi i casi non siano superati i 500 euro. (artt. 8 e 8 bis della Legge 689/81).

A V V E R T E

1. Che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della L. 7/08/1990, n. 241 contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il presente provvedimento è impugnabile con ricorso a S.E. il Prefetto della Provincia di Alessandria, o in via giurisdizionale, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla pubblicizzazione del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine ai sensi art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199;

Dalla residenza Municipale, lì 19 aprile 2021

IL SINDACO
f.to Valeria OLIVIERI

COMUNE DI OCCIMIANO
Provincia di Alessandria

La presente ordinanza viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio on-line dell'Ente il 19/04/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, nonché inserita sul sito del Comune di Occimiano all'indirizzo www.comune.occimiano.al.it

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Pierangelo SCAGLIOTTI